

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI  
BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

TRA:

a) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Roccastrada (GR), codice fiscale e partita iva 00117110536, che rappresenta nella sua qualità di funzionario responsabile del settore \_\_\_\_\_;

b) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, che agisce in qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante della impresa \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ - partita IVA \_\_\_\_\_, di seguito denominata

Broker;

si conviene e si stipula quanto segue.

**ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il servizio ha per oggetto lo svolgimento da parte del Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, dell’attività di supporto in materia assicurativa e, in particolare, l’espletamento di attività specialistiche di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) identificazione, valutazione ed analisi delle situazioni di rischio (con individuazione delle coperture occorrenti) che dovessero manifestarsi nel corso della prestazione del servizio di brokeraggio, con continuo monitoraggio dell’adeguatezza delle coperture, anche in relazione all’emanazione di nuove normative, ai mutamenti del mercato assicurativo e alle esigenze dell’Amministrazione;

b) impostazione di un programma assicurativo completo e personalizzato volto ad ottimizzare le protezioni attive e passive e limitare i costi a carico dell’Ente,

	comprendente le indicazioni relative ai premi ottenibili dal mercato, ai costi	
	approssimativi degli interventi di miglioramento delle protezioni attive e passive e	
	quelli per la stima preventiva dei beni;	
	c) effettuazione di indagini di mercato per la verifica delle migliori condizioni	
	economiche praticate sulle tipologie contrattuali in essere e verifica circa la	
	solvibilità e solidità delle compagnie contraenti;	
	d) assistenza e consulenza nella predisposizione delle procedure di gare assicurative	
	e predisposizione con congruo anticipo rispetto alle scadenze, dei capitolati speciali	
	di appalto, dei disciplinari di gara e di tutta la documentazione necessaria, tutto	
	opportunamente aggiornato all'evoluzione legislativa e di mercato, nonché	
	assistenza nelle fasi di espletamento della gara e valutazione delle offerte formulate,	
	ed in fase contrattuale qual'ora richiesto dall'Amministrazione. Resta inteso che il	
	Broker non potrà ingerirsi di sua iniziativa nelle scelte collegate all'individuazione	
	delle compagnie di assicurazione;	
	e) assistenza nella gestione e controllo dei contratti assicurativi, con segnalazione	
	preventiva delle scadenze e dei premi dovuti;	
	f) gestione sinistri attivi e passivi, compresi quelli già verificatisi e pendenti alla	
	data di aggiudicazione del servizio, in collaborazione con gli Uffici comunali a ciò	
	preposti, con particolare riferimento al contenimento dei tempi di liquidazione e con	
	obbligo di riferire in merito all'esito di tutti i sinistri trattati. Valutazione	
	sull'apertura di sinistri di particolare complessità segnalati dal Comune ed analisi	
	delle eventuali eccezioni mosse dalle Compagnie assicurative in ordine alla	
	risarcibilità del danno, verifica sulla corretta applicazione di eventuali scoperti o	
	franchigie. In caso di danno entro la soglia di franchigia prevista in polizza, il	
	Broker dovrà esprimere una propria valutazione in merito, oltre che trasmettere	

copia della perizia redatta dal perito della compagnia assicurative ed ogni altra

documentazione idonea a consentire il nulla osta dell'Ente per la liquidazione del

danneggiato;

g) assistenza nella gestione ordinaria delle polizze (comprese quelle in corso alla

data di affidamento del servizio oggetto della presente gara d'appalto) con

segnalazione di eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze,

segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per

le relative soluzioni (es. recesso in caso di sinistro da parte della compagnia di

assicurazione), ogni altra connessa attività di gestione successiva alla stipula;

h) formazione e aggiornamento del personale indicato dall'Ente in relazione agli

aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa;

i) consulenza ed assistenza su questioni in materia assicurativa o attinente, e in

particolare:

- a favore di Amministratori e di dipendenti che ne facciano richiesta per

problematiche professionali e/o di categoria, ivi compresa l'attività di formazione ed

informazione attraverso riunioni e documentazione illustrativa, nonché studio di

convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori rischio;

- per convenzioni o contratti che il Comune vada a stipulare con terzi,

nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché

nella verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme di

convenzione o del contratto e nell'individuazione degli obblighi da porre a carico

dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale, impianti, immobili e beni

appartenenti al Comune;

- per rilascio di pareri di congruità in merito a coperture assicurative da richiedere a

terzi aggiudicatari di contratti di appalto o di concessione a garanzia delle

	responsabilità da questi derivanti;	
	j) tempestiva trasmissione di novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e trasmissione delle novità proposte dalle Compagnie di assicurazione;	
	k) messa a disposizione di un servizio telematico che agevoli l'Ente nel monitoraggio dello stato dei sinistri, relativamente a tutte le polizze in essere, in ordine alle varie fasi e casistiche che possano evidenziarsi(es. apertura, riserva, contenzioso ecc.), creazione di una banca dati informatica contenente i dati significativi dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi stipulati dall'Ente;	
	l) elaborazione di reports semestrali sulla situazione dei sinistri, contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati, dichiarati senza seguito, completi di valutazioni tecniche e proposte per la riduzione della sinistrosità, con indicazione dell'andamento della stessa e dello stato dei sinistri aperti;	
	m) elaborazione di un rapporto annuale sulla congruità ed efficacia del programma assicurativo in essere e sull'attività svolta dal broker nell'arco temporale di riferimento, contenente indicazioni, suggerimenti, proposte volte a migliorare e salvaguardare la copertura assicurativa dell'Ente; a tale scopo dovrà pertanto essere garantito almeno un incontro annuale presso la sede comunale;	
	n) servizi accessori ed aggiuntivi così come esplicitati nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.	
	<b>ART. 2 - DURATA DELL'INCARICO E OPZIONE DI RINNOVO</b>	
	L'incarico ha la durata di 3 (tre) anni, a decorrere a decorrere dalla data di stipula del contratto o comunque dall'effettivo inizio del servizio a seguito di aggiudicazione, con possibilità di proroga tecnica nelle more dell'indizione di nuova gara per un periodo massimo di 6 (sei) mesi senza il consenso preventivo	

dell'impresa contraente. Detta proroga tecnica si dà per accettata fin dall'inizio per mezzo della firma del contratto.

Il Comune di Roccastrada si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad anni 3 (tre). Tale facoltà può essere esercitata comunicandola all'aggiudicatario mediante posta elettronica certificata (PEC) almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario.

L'aggiudicatario è impegnato ad accettare tale eventuale rinnovo alle condizioni del contratto originario, nessuna esclusa.

Dalla data sopraindicata di decorrenza dell'incarico, l'aggiudicatario dovrà dare avvio alla completa gestione del servizio, secondo quanto stabilito al precedente articolo 1. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione del broker al registro (RUI) di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. In caso di anticipata risoluzione, il Broker, su richiesta dell'Ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per almeno 180 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker o all'Ente stesso.

Il contratto di brokeraggio si intende automaticamente concluso alla scadenza, senza obbligo di comunicazione alle parti.

### **ART. 3- CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO**

Il servizio è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti dagli atti di gara, bando, disciplinare e capitolato, nonché da quanto indicato dal Broker nell'offerta tecnica e nell'offerta economica presentate in sede di gara, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

#### **ART. 4- CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

Il servizio oggetto del presente contratto non comporta alcun onere per il Comune di Roccastrada. Tale attività viene remunerata, secondo consuetudine di mercato, dalle Compagnie con le quali verranno stipulate le future polizze; pertanto al broker non compete alcun compenso per tutta l'attività svolta precedentemente alla stipula dei contratti di assicurazione. Tale remunerazione sarà determinata sulla base delle percentuali di provvigione indicate dal broker nell'offerta economica presentata in sede di gara, che risultano pari a:

- polizze RCA/ Kasko provvigione massima \_\_\_\_%;

- polizze altri rami provvigione massima \_\_\_\_\_%;

Il broker è impegnato a non percepire o ricavare provvigioni di entità superiore a quella dichiarata. Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Anche nell'ipotesi in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei predetti contratti o le relative gare di appalto non pervengano a buon fine con l'aggiudicazione, nessun compenso potrà essere richiesto al Comune di Roccastrada.

#### **ART. 5 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DEL BROKER**

Il Broker nell'espletamento del servizio:

- Dovrà svolgere l'incarico secondo i contenuti del capitolato speciale d'appalto, del bando di gara e dell'offerta presentata in sede di gara, con diligenza e nell'interesse del Comune di Roccastrada, nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;

- È obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase, mentre l'Ente è sollevato dall'obbligo di accettare in tutto o in parte le predette

proposte;

- Dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione obbligandosi a depositare presso l'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;

- Non potrà assumere, nei confronti degli uffici e organi comunali, nessun obbligo di direzione o coordinamento, non potrà impegnare in alcun modo l'Ente senza il suo preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente. In caso contrario il Broker risulterà direttamente responsabile;

- Non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto del Comune;

- E' tenuto al segreto d'ufficio e dovrà mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dell'attività contrattuale; è tenuto, inoltre, ad osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio, di cui all'art. 1176 del c.c.;

- Garantirà, su richiesta, la presenza di proprio personale presso la sede dell'Ente;

- E' tenuto a dar corso a tutto quanto dichiarato ed esplicitato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;

- Sono inoltre a carico del Broker:

- Tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;

- I rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

#### **ART. 6 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE**

L'Ente si impegna a fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il completo e puntuale assolvimento

di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio. Dovrà inoltre indicare espressamente in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi che si avvale della consulenza e assistenza del broker.

#### **ART. 7 – PREROGATIVE DELL’ENTE**

Resta di esclusiva competenza dell’Ente:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l’adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l’appalto delle coperture assicurative di cui necessita l’Ente;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
- e) il diritto di controllare con personale proprio (o incaricato) l’esecuzione del servizio, effettuando accertamenti in qualsiasi momento.

#### **ART. 8 – REFERENTE DEL BROKER**

Il servizio a favore del Comune di Roccastrada sarà svolto dalla sede di \_\_\_\_\_ della ditta \_\_\_\_\_

Responsabile dell’espletamento del servizio oggetto del presente contratto e referente unico del Comune di Roccastrada è il Sig. \_\_\_\_\_, iscritto al RUI \_\_\_\_\_; sostituto del referente in caso di assenza motivata è il Sig. \_\_\_\_\_, iscritto al RUI \_\_\_\_\_

Il Referente, e in sua assenza il Vice Referente, dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta, in qualsiasi forma manifestata (scritta, telefonica, per email, pec ecc), avanzata dal Comune,

anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo entro 24 ore dalla richiesta stessa.

#### **ART. 9 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' espressamente fatto divieto tassativo di subappaltare o cedere il servizio a terzi in tutto o in parte; in caso contrario il contratto è risolto di diritto

#### **ART. 10 – RESPONSABILITA' DEL BROKER**

Il broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad

ottenere una buona riuscita del servizio. Il broker è responsabile del contenuto dei

contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare ai

competenti Organi comunali, e per quanto attiene alle valutazioni rese

nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

E' inoltre responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri

d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni

contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali

competenti, dei dirigenti o funzionari responsabili preposti al servizio. Risponde

altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente

capitolato. I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna

esclusa, scaturenti dal servizio, dovranno essere coperti mediante idonea copertura

assicurativa valida per tutto il periodo contrattuale.

#### **ART. 11 – PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI**

Nell'ambito della gestione delle polizze, l'Ente provvederà al pagamento dei premi

al broker, previa indicazione da parte dello stesso, almeno trenta giorni prima della

scadenza indicata nelle relative polizze, dei dati necessari per effettuare i predetti

pagamenti. Il broker provvederà a versare il corrispettivo alla/e Compagnia/e di

assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze e a trasmettere,

tempestivamente, al Comune di Roccastrada, gli originali delle polizze o delle appendici opportunamente quietanzate e la documentazione attestante la validità delle polizze. Nel caso il broker non provveda al pagamento dei premi alla/e Compagnia/e di assicurazione entro i termini indicati nella polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative. Il mandato di pagamento emesso a favore del broker avrà effetto liberatorio per l'Ente.

**ART. 12 – FALLIMENTO/LIQUIDAZIONE/AMMISSIONE A**

**PROCEDURE CONCORDUALI.**

In caso di scioglimento, di liquidazione, di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere della società aggiudicataria, il contratto si riterrà rescisso di diritto a far data dall'inizio di dette procedure, fatto salvo il diritto dell'Ente di rivalersi sulla cauzione, nonché il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

**ART. 13 – RECESSO UNILATERALE**

L'Ente si riserva in ogni caso la facoltà di recedere mediante disdetta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Il recesso avrà effetto dopo 30 giorni dall'invio della predetta raccomandata o PEC.

**ART. 14 – CONTESTAZIONE VIOLAZIONI CONTRATTUALI -**

**APPLICAZIONE PENALI – RISOLUZIONE**

In caso di violazione degli obblighi contrattuali, intendendosi per tali anche quelli contenuti negli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, offerta tecnica, ecc), il Comune provvederà a formalizzare contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, assegnando al broker il termine di 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere o per produrre contro deduzioni scritte. In caso di persistente inadempimento e/o qualora le contro deduzioni non

fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte

del Comune a giustificare il comportamento del broker, verrà applicata, per ogni

singola violazione, a valere sulla cauzione prestata, una penale nella misura di:

- € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo

nell'adempimento rispetto ai termini indicati dal Comune o nell'offerta tecnica, per

l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il Comune si riserva a suo insindacabile

giudizio di risolvere unilateralmente il contratto in danno del Broker, al verificarsi di

eventi, inadempienze o violazioni che verranno ritenute particolarmente gravi, con

contestuale escussione della cauzione definitiva e senza assegnazione dei termini

previsti al primo comma. La valutazione della gravità dell'inadempimento è di

esclusiva competenza del Funzionario competente del Comune di Roccastrada e,

pertanto, il broker non potrà sollevare alcuna eccezione di merito.

Con la risoluzione sorgerà il diritto del Comune di affidare a terzi la prestazione del

contratto, o la parte rimanente, in danno all'aggiudicatario inadempiente: sarà a

carico di quest'ultimo il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dall'Ente.

E' fatto comunque salvo il diritto del Comune al risarcimento del maggior danno

subito.

#### **ART. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia della perfetta e integrale esecuzione del contratto, dell'eventuale

risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse

sostenere per fatto del Broker a causa di inadempimento, la ditta ha costituito una

cauzione di € \_\_\_\_\_, pari al 10% dell'importo contrattuale riferito all'intero

periodo dell'appalto attraverso presentazione di polizza fidejussoria rilasciata

da \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_.

La cauzione definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata contrattuale fino a 180

	oltre la data di scadenza del contratto e sarà svincolata, previa nulla osta del	
	Comune, decorsi i termini contrattualmente previsti.	
	In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione definitiva a seguito	
	dell'applicazione di penali, il broker è obbligato a reintegrare l'importo originario	
	della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione e, ove	
	ciò non avvenga entro i termini previsti, il Comune avrà la facoltà di recedere dal	
	contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione.	
	In caso di risoluzione del contratto per fatto del Broker, la cauzionale verrà	
	incamerata dall'Amministrazione comunale mediante escussione della polizza, fatto	
	salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.	
	<b>ART. 16 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI</b>	
	Il Broker ha l'obbligo di comunicare al Comune di Roccastrada ogni variazione	
	della propria ragione sociale e trasformazione della medesima, ferma restando la	
	facoltà del Comune di risolvere, in tale ipotesi, il contratto, senza che la ditta possa	
	eccepire inadempimento alcuno nei confronti del Comune stesso.	
	<b>ART. 17 – TRACCIABILITA'</b>	
	Il Broker si impegna ad assumere tutti gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010	
	n. 136. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi	
	all'appalto.	
	<b>ART. 18 - FORO COMPETENTE</b>	
	Per la definizione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere è competente	
	esclusivamente il foro di Grosseto.	
	<b>ART. 19 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI</b>	
	<b>PERSONALI</b>	
	Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla L. 196/2003 s.m.i. ciascuna delle	

parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente contratto.

#### **ART. 20 - NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente.

#### **ART. 21 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono integralmente accettati ed allegati alle stesso, ancorchè non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del Comune di Roccastrada, i seguenti documenti: Il capitolato di gara, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dal Broker in sede di gara.

#### **ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI**

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.2, parte seconda, della tariffa allegata al DPR 26.04.1986. n° 131.

Tutte le spese derivanti dalla stipulazione del presente contratto, comprese le spese per bolli, saranno ad esclusivo carico del Broker;

Letto, confermato e sottoscritto.

**PER LA DITTA AFFIDATARIA**

**PER L'AMM.NE COMUNALE**

data\_\_\_\_\_

data\_\_\_\_\_

(luogo)

Roccastrada

(timbro e firma)

Il Funzionario Responsabile

( \_\_\_\_\_ )

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del Codice Civile, si approvano le clausole di cui agli articoli di seguito indicati:

Art. 13; Art. 14.

PER LA DITTA AFFIDATARIA

data \_\_\_\_\_

(luogo)

(timbro e firma)